



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente – Settore III

Decreto n. 686

IL RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 80 del 7.3.2000 e, in particolare, l'art. 68;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, e in particolare, l'art. 24, in merito alla possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con modalità da stabilire con apposito regolamento di Ateneo;


Considerato che il Senato Accademico ha approvato in via preliminare il 19.7.2011 e in via definitiva il 27.9.2011, con approvazione del Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 19.7.2011, il testo del "Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240":

DECRETA

ART. 1 – Il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è emanato nella stesura di cui all'Allegato A al presente decreto.

ART. 2 - Il presente decreto, unitamente all'Allegato A, è pubblicato mediante affissione contestuale sul sito web e sull'Albo dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Genova, 3 OTT. 2011



IL RETTORE